

# GIURISPRUDENZA E RESPONSABILITÀ MORALE: IL "BUON GIUDICE" MAGNAUD

## JURISPRUDENCE AND MORAL RESPONSIBILITY: "THE GOOD JUDGE" MAGNAUD

**Mariella Robertazzi\***

**RIASSUNTO:** Paul Magnaud, magistrato e politico francese operante tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo e divenuto noto con l'appellativo di "bon juge", ci offre l'opportunità di riflettere su un nodo ineliminabile della teoria e della prassi giuridica: il rapporto tra legge ed equità, tra certezza del diritto ed esigenze di giustizia. Nel saggio vengono ricostruiti i casi principali di cui egli si occupò quando era presidente del Tribunale di Chateâu-Thierry al fine di riportare alla luce un episodio della storia del diritto che può dire ancora molto al dibattito giuridico e politico contemporaneo.

**ABSTRACT:** *Paul Magnaud, who was a French politician and magistrate, mainly active between the end of 19th and the beginning of 20th century and known as the "bon juge" provides the opportunity to reflect on an unavoidable issue concerning both legal theory and practice. The specific object of that focuses on the correlation between law and fairness, as well as, legal certainty and need of justice. This essay will retrace the most important legal cases he dealt with, when he was the president of the court of Chateâu-Thierry, in order to shed light on a specific case, pertaining to the annals of the history of law, which can enhance the current judicial and political debate.*

**PAROLE CHIAVE:** legge, equità, certezza del diritto, giustizia.

**KEYWORDS:** *law, fairness, legal certainty, justice.*

**Fecha de recepción:** 21/02/2018

**Fecha de aceptación:** 28/04/2018

doi: <https://doi.org/10.20318/universitas.2018.4312>

---

\* Dottoranda, Università degli studi di Pisa, Italia. E-mail: marirob@hotmail.it

Notevole clamore ha suscitato una recente sentenza della Corte di Cassazione penale la quale, nel maggio del 2016, ha annullato senza rinvio la condanna per tentato furto inflitta dalla Corte di Appello di Genova ad un giovane immigrato senza fissa dimora<sup>1</sup>.

La formula adottata dalla Quinta Sezione è stata: «annullamento perché il fatto non costituisce reato».

Nel caso di specie, la Corte ha deciso di non avvalersi delle recenti modifiche di cui all'art. 131 bis c.p in materia di speciale tenuità; non riconoscendo, pertanto, gli estremi dell'integrazione di un, seppur lieve, fatto di reato. Al contrario, il verdetto in questione ha individuato la sussistenza della causa di giustificazione ex art. 54 c.p.

La vicenda di cui si tratta è quella di un giovane senz'altro straniero senza occupazione, sorpreso da un cliente di un supermercato nel tentativo di appropriarsi di due porzioni di formaggio ed una confezione di wurstel, per un valore complessivo di quattro euro.

Segnalato al personale del centro, il *clochard* restituisce la merce ma viene denunciato.

Prende avvio, in tal modo, un procedimento penale che, in seguito alle condanne in primo e secondo grado, giunge all'attenzione della Corte di Cassazione la quale, come anticipato, annulla le statuizioni dei giudici di merito.

Nello specifico, la Corte ha sostenuto che «la condizione dell'imputato e le circostanze in cui è avvenuto l'impossessamento della merce dimostrano che egli si impossessò di quel poco cibo per far fronte ad una immediata ed imprescindibile esigenza di alimentarsi, agendo in stato di necessità».

Immediata ed imprescindibile esigenza di alimentarsi dedotta sia dalle condizioni socio-economiche in cui versava l'uomo, sia dalle caratteristiche dei generi alimentari sottratti.

La Corte ha "enunciato", dunque, il principio di diritto secondo il quale il furto per fame di una modica quantità di cibo non costituisce reato in quanto scriminato dallo stato di necessità.

La pronuncia, che molto ha fatto discutere in Italia, è arrivata a destare l'attenzione anche di importanti testate internazionali quali la BBC e il The New York Times le quali l'hanno ritenuta espressiva di istanze di meritevolezza e di proporzione del trattamento sanzionatorio.

Maurizio Fumo e Francesca Morelli, rispettivamente presidente della quinta penale e consigliere relatore, nel riconoscere l'applicabilità dello stato di necessità al furto per fame, hanno recentemente optato per una "posizione" giurisprudenziale già difesa in una nota sentenza emessa in Francia, questa volta però con poco più di un secolo di anticipo rispetto a quella in questione.

---

<sup>1</sup> Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 18248/16, depositata il 2 maggio.

Riportiamo parte delle motivazioni contenute in tale risalente pronuncia: «la fame può sopprimere in ogni uomo una parte del suo libero arbitrio, e scemare grandemente nel suo animo la coscienza del bene e del male; che un atto, ordinariamente riprovevole, perde molto del suo carattere delittuoso quando quegli che lo commise agiva spinto dall'imperioso bisogno di procurarsi un alimento di prima necessità, senza il quale non regge la nostra naturale costituzione fisica»<sup>2</sup>.

Si tratta, nello specifico, di una sentenza pronunciata nell'aula del Tribunale di Château-Thierry, piccolo comune situato nel dipartimento dell'Aisne, da parte di un collegio di tre giudici presieduto da Paul Magnaud, magistrato e uomo politico francese operante tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo.

Furono principalmente otto anni della sua carriera, dal 1898 al 1906, come presidente di tale modesto Tribunale, che permisero a detto magistrato di emergere quale giudice *sui generis* nel panorama giuridico-politico della Francia di allora.

Sebbene per la loro forza dirompente, le sentenze del giudice Magnaud furono duramente contestate al suo tempo, le risposte che egli fornì alle problematiche sottoposte alla sua attenzione testimoniano una profonda lungimiranza ed un'evidente modernità di vedute.

## **1.- L'EQUITÀ DEL BUON GIUDICE MAGNAUD: "L'AFFAIRE LOUISE MÉNARD"**

Siamo sul finire del XIX secolo e la Terza Repubblica francese si trova ad affrontare uno dei suoi maggiori conflitti politico-sociali: "l'affare Dreyfus". Tale conflitto, che divise il paese dal 1894 al 1906, originò dall'accusa di tradimento a favore della Germania mossa ad un capitano alsaziano di origine ebraica: Alfred Dreyfus. Vennero immediatamente a crearsi e a scontrarsi due schieramenti opposti: i "dreyfusardi", che difendevano l'innocenza del militare e gli "antidreyfusardi", partigiani della sua colpevolezza.

La condanna di Dreyfus fu un volontario errore giudiziario, avvenuto nel contesto dello spionaggio bellico, dell'antisemitismo imperversante nella società francese del tempo e nel clima politico avvelenato dalla perdita recente dell'Alsazia e della Lorena, subita nel 1871 ad opera dell'Impero tedesco di Bismark.

In tale arroventato contesto, il 13 gennaio del 1898, il giornale di orientamento repubblicano-socialista *L'Aurore* ospitò il celebre "J'accuse", editoriale scritto dal giornalista e scrittore francese Émile Zola (1840-1902) in forma di lettera aperta al Presidente della Repubblica Félix Faure. L'articolo ebbe lo scopo di denunciare pubblicamente l'arbitrio giudiziario e la manipolazione

---

<sup>2</sup> LE SENTENZE DEL PRESIDENTE MAGNAUD riunite e commentate da Enrico Leyret, S. Maria Capua Vetere, 1901, p. 50.

dell'informazione avvenuta nel corso del processo contro Alfred Dreyfus<sup>3</sup>.

Se questa era la situazione politica, a partire dall'ultimo trentennio dell'Ottocento, la Francia iniziò con l'attraversare anche un profondo mutamento della realtà sociale, legato a particolari contingenze economiche. Venne meno la figura del "contadino-operaio", che aveva caratterizzato il primo Ottocento francese ed al suo posto comparve quella dell'operaio urbano non specializzato<sup>4</sup>. All'indigenza e all'isolamento della popolazione rurale si affiancò la precarietà delle classi operaie urbane progressivamente sempre più rivendicative.

In simile panorama politico-sociale, il 4 marzo 1898, nell'aula del palazzo di giustizia di Château-Thierry, il numero dei casi appellati all'udienza del Tribunale penale non era gravoso. Si prese avvio da un reato di bracconaggio, seguito da uno di vagabondaggio. Si giudicò successivamente un uomo colpevole di ingiurie ad un guardiacaccia ed infine un altro perseguito per ebbrezza pubblica. Sarebbe potuto essere un giorno come un altro per gli annali giudiziari francesi, se non si fosse presentato un caso che, pur nella sua apparente semplicità, avrebbe conosciuto grande risonanza: il furto di un pane. Comparve dinnanzi al Tribunale l'imputata Louise Ménard. Si trattava di una giovane donna che, nonostante fosse «ben nota in pubblico e stimata laboriosa e buona madre di famiglia»<sup>5</sup>, si trovava senza lavoro. Soffriva la fame, dunque, e con lei la madre e il figlioletto di due anni, nato da padre sconosciuto: «[...] in questo momento essa non ha altra risorsa che la pagnotta di due chilogrammi e le due libbre di carne largitele, ogni settimana, dall'ufficio di beneficenza di Château-Thierry, per essa, la madre ed il figliuolo [...] quando la prevenuta prese un pane dalla bottega del P... non aveva danaro e le provvigioni che aveva ricevute erano state già consumate da trentasei ore»<sup>6</sup>.

I fatti risultavano essere stabiliti e non contestati dall'imputata. In seguito alla deliberazione, il collegio dei tre magistrati, presieduto dal giudice Paul Magnaud, decise di rilasciarla. La sentenza di assoluzione, a causa delle sue motivazioni, si configurò come "eccezionale". Pare opportuno riportarla nei suoi tratti salienti. Dopo il riferimento alle caratteristiche personali della donna, alla sua situazione familiare e lavorativa ed alle condizioni fisiche al momento del furto, il fulcro del giudizio si condensa intorno a due nuclei fondamentali. Il primo inerisce alle mancanze della società nei confronti dei suoi membri e al conseguente potere/dovere del giudice

---

<sup>3</sup> A. COBBAN, *Storia della Francia*, Milano, Garzanti, 1966, pp. 510-515, 517, 546, 554, 576, 578.

<sup>4</sup> C. BEC, *Assistance et République: la recherche d'un nouveau contrat social sous la Troisième République*, Parigi, Les Éditions de l'Atelier, 1994, pp. 23-24.

<sup>5</sup> LE SENTENZE DEL PRESIDENTE MAGNAUD, cit., p. 50.

<sup>6</sup> Ibidem.

di mitigare le asperità della legge; il secondo fa riferimento allo stato di necessità quale causa scriminante.

Dunque, fu qualche mese più tardi l'attacco sferrato da Zola che Paul Magnaud, rilasciando la giovane Louise Ménard, lanciò il suo personale atto di accusa nei confronti della società.

Il giudice Magnaud, infatti, nelle motivazioni della sentenza, assunse come dato di partenza le lacune della società, spingendosi sino ad una severa valutazione circa l'incapacità di quest'ultima nell'assicurare a tutti i cittadini le condizioni basilari di esistenza. A tali considerazioni il presidente del tribunale collegò la figura del giudice, rimarcandone oneri e responsabilità: «Il Tribunale [...] rammarica il fatto che in una società ben organizzata, uno dei suoi membri, specialmente una madre di famiglia, non abbia, e per nessuna sua colpa, pane da sfamarsi: laonde, allorquando tal fatto avviene, come è quello preciso della Louise Ménard, il giudice può e debba umanamente interpretare le inflessibili prescrizioni della legge»<sup>7</sup>.

Già a partire da questa memorabile sentenza, il presidente del tribunale di Château-Thierry mise espressamente in evidenza il difetto di protezione da parte della società del suo tempo in relazione a quelle situazioni che contribuivano a degradare lo statuto sociale e morale dell'individuo. L'impossibilità di "guadagnarsi il pane" lavorando – che fosse dovuta a disoccupazione, malattie o infortuni – rimetteva in questione il regime dell'appartenenza sociale dei cittadini che traevano dal proprio salario i mezzi del loro sostentamento, rendendoli così incapaci di gestire la loro esistenza a partire dalle proprie risorse. Tale condizione era, propriamente, quella vissuta da una parte della Francia di Magnaud e la stessa in cui si trovava la giovane Louise Ménard: la donna, abbandonata dal padre di suo figlio, senza lavoro e senza denaro, pativa la fame. Quella fame che attanagliava le viscere ma che soprattutto la giovane madre voleva evitare al suo bambino.

In simili circostanze il giudice, inteso da Magnaud, come fondamentale strumento del ruolo di protezione sociale affidato allo Stato, avrebbe dovuto smussare le "rigidità punitive" della legge la quale, costruita intorno alla valorizzazione del diritto di proprietà, si presentava indifferente alla vita dell'individuo non proprietario; vale a dire di colui che non possedeva gli strumenti per un'indipendenza sociale adeguata e dunque per un'esistenza degna<sup>8</sup>.

Questa la concezione sposata dal giudice Magnaud, la quale si legava alla più ampia e costante problematica posta dalla generalità e dall'astrattezza del diritto: dunque, alla questione dell'interpretazione

---

<sup>7</sup> Ibidem.

<sup>8</sup> Sul legame tra libertà e proprietà, costitutivo della modernità giuridica, Vd. P. COSTA, *Democrazia politica e Stato costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006, pp. 25 e 28-29.

della legge e della sua applicazione al caso concreto che mai potrà essere integralmente previsto nella sua singolarità.

Mettendo sotto accusa la società circa l'inadempimento delle sue funzioni, il giudice Magnaud sostenne l'esigenza di un'opera di mediazione tra il *summum jus* e le umane esigenze dell'equità. Tenere in debita valutazione, nell'applicazione della legge, le peculiarità del caso specifico non avrebbe comportato una "riduzione" della giustizia quanto piuttosto l'attribuzione ad essa di una pienezza maggiore.

Tuttavia, la sentenza relativa all'«affaire Ménard» fu profondamente innovativa anche sotto un altro aspetto. E qui veniamo al secondo nucleo tematico contenuto nelle motivazioni: il riferimento allo stato di necessità quale elemento di esclusione della condanna. L'imputata Ménard venne, infatti, prosciolta dal Tribunale di Château-Thierry sulla base dell'articolo 64 del codice penale francese del 1810 il quale stabiliva quanto segue: «non si ha reato quando colui che ha compiuto il fatto era in stato di demenza al momento dell'azione o quando vi sia stato costretto da una forza alla quale non poté resistere». Tale articolo non includeva nessuna qualificazione tendente a specificare se si dovesse trattare di una forza fisica o morale, di una forza esterna al soggetto o anche di una forza interna ad esso, obnubilante a tal punto la volontà dell'individuo da farne venir meno la responsabilità penale. Il collegio dei tre giudici presieduto da Magnaud nelle motivazioni della sentenza sostenne che la fame integrava perfettamente la condizione di una forza alla quale l'individuo non ha la possibilità di sottrarsi. Dunque, se uno stato di necessità, quale la fame poteva determinare il venir meno del libero arbitrio, ne conseguì, nel caso in questione, un'attenuazione del dolo; attenuazione scaturente sia dalla necessità fisica della donna, sia dall'istinto materno che l'aveva indotta a fare il possibile onde evitare al proprio bambino lo stesso genere di sofferenza. Così seguita, infatti, la sentenza: «l'intenzione dolosa è anche più attenuata quando alle acute torture della fame si aggiunge, come nella specie, il desiderio, tanto naturale in ogni madre, di evitarle al figliuolo, che è a suo peso»<sup>9</sup>.

I casi giudicati da un piccolo tribunale non ricevevano l'attenzione della grande stampa; solo i giornali locali li menzionavano. Gli abitanti dell'«*arrondissement*» di Château-Thierry non disponevano, all'epoca, che di due giornali: l'*Echo Républicaine de l'Ainse*, di tendenza conservatrice, e l'*Avenir de l'Ainse*, di orientamento nettamente radicale. Il primo giornale pubblicò il rendiconto dell'udienza in qualche linea. Al contrario, il rilascio di Louise Ménard fu annunciato in prima pagina ne l'*Avenir de l'Ainse*, preceduto da un titolo a caratteri cubitali che recitava: "Un giudizio umano". Il direttore del giornale indirizzò un esemplare del numero a

---

<sup>9</sup> LE SENTENZE DEL PRESIDENTE MAGNAUD, cit., p. 51.

tutte le testate parigine le quali riprodussero per esteso il testo della sentenza di rilascio di Louise Ménard e le sue incredibili motivazioni<sup>10</sup>.

La notizia di tale sorprendente giudizio, che pose in secondo piano la difesa del diritto di proprietà scusando un furto conclamato, giunse dunque ai giornali nazionali: il 4 marzo Clemenceau ne fece oggetto di un suo articolo ne *l'Aurore*, quotidiano divenuto di grande tiratura in seguito alla pubblicazione del «*J'accuse*».

La penna di Clemenceau titolò l'articolo «*Un buon giudice*», portando il caso al centro del dibattito politico: «Il tribunale di Château-Thierry ha appena emesso una sentenza che fisserà la giurisprudenza. [...] Ha reso un verdetto di rilascio che fa onore alla sua umanità. Allo stesso tempo ha posto una pietra miliare per il futuro proclamando l'attenuazione della responsabilità sotto l'impero della miseria fisica e morale»<sup>11</sup>. Clemenceau, tuttavia, pur giudicando favorevolmente la sentenza non omise di evidenziare le sue perplessità: «che si farà per questa donna senza assistenza? Per questa anziana e questo bambino per strada? [...] Su tutti i panettieri a sfavore dei quali il giudice rifiuti per bontà d'animo di applicare le leggi che tutelano la proprietà non può essere posto l'onere di supplire alle carenze di una società mal organizzata»<sup>12</sup>.

La diffusione di tale articolo scatenò repentinamente reazioni contrastanti nei confronti di colui il quale da quel momento in poi non venne designato altrimenti che come il «buon giudice».

All'indomani della comparsa dell'articolo di Clemenceau ne *l'Aurore*, il giornale ricevette l'importo di una piccola sottoscrizione lanciata spontaneamente per soccorrere Louise Ménard. Nei giorni successivi altre somme vennero versate. Il presidente del Tribunale di Château-Thierry fu destinatario di molti messaggi di congratulazioni e di incoraggiamento<sup>13</sup>.

Tuttavia, mentre il giudice Magnaud veniva lodato attraverso numerose lettere di complimenti, il dibattito e le polemiche si amplificavano: il caso Ménard divenne un affare politico e le opinioni dei giornali ne furono specchio. In particolare, due di essi, di evidente tendenza conservatrice, attaccarono duramente il presidente Magnaud: si trattò del *Journal des débats* e della *République Française*, giornale più o meno apertamente gestito dall'allora Presidente del Consiglio Jules Méline.

Il primo condannò energicamente il giudice che si era attribuito il potere di rilasciare una «ladra»<sup>14</sup>, sostenendo che la società per la

---

<sup>10</sup> P. ROSSEL, *Le bon juge*, A l'enseigne de l'arbre verdoyant, Paris, 1983, p. 13.

<sup>11</sup> Annali del giornale *l'Aurore*.

<sup>12</sup> Ibidem.

<sup>13</sup> Di seguito alcuni degli estratti pubblicati ne *l'Avenir de l'Ainse*: «Vogliate permettere ad un modesto operaio di Parigi di porvi in nome dei suoi compagni di lavoro e a nome suo felicitazioni e ringraziamenti». Un altro parigino scrisse: «Sono sicuro che se il grande Victor Hugo fosse ancora in questo mondo sarebbe pronto a stringervi la mano», P. ROSSEL, *Le bon juge*, op. cit., p. 18.

<sup>14</sup> Annali del *Journal des débats*.

sua necessaria salvaguardia avrebbe dovuto punire ogni tipo di delinquente. La reazione della *République Française* fu addirittura quella di una condanna senza appello. Essa accusò il magistrato di Château-Thierry di aver agito per procurarsi pubblicità, rimproverandolo ironicamente di non aver personalmente prestato soccorso alla giovane Louise Ménard piuttosto che far scontare il prezzo della sua filantropia ad un povero fornaio<sup>15</sup>.

Paul Magnaud pubblicò una prima emblematica risposta ai suoi accusatori ne *l'Aurore* del 17 marzo 1898. Egli, dopo aver affermato che l'autore di tali commenti «non avrebbe scritto l'articolo se fosse stato digiuno da trentasei ore», sostenne che non un vano sentimentalismo era stato posto a fondamento della sentenza incriminata quanto piuttosto i principi stessi del diritto penale. Tra i capisaldi di quest'ultimo si ritrovava la punizione dell'intenzione. Lo stato di necessità fisica in cui versava Louise Ménard e l'apprensione per la vita del figlio incisero sulla libertà della volontà: «La fame, dopo trentasei ore di digiuno, mi parve una forza alla quale una donna non poteva resistere [...] a casa la sventurata ha la mamma ed il figlio che muoiono di fame. Venite ora a parlarmi di libera volontà e di discernimento possibili in un caso come questo»<sup>16</sup>.

Secondo Magnaud, l'integrazione dell'elemento intenzionale richiesto dal Codice Penale per la punizione del reato di furto difettava di fronte all'irresistibile impulso alla fame. In aggiunta, il magistrato sottolineò l'emanazione di numerose sentenze di assoluzione nei casi di furto avvenuto in circostanze di non evidente bisogno: «Del resto, non si assolvono forse, [...] donne nervose o incinte, le quali rubarono tal e tal altro oggetto, di cui non avevano bisogno? Allora? Come non si applicherà la stessa giurisprudenza all'affamato? Tutta la questione consiste nel sapere se la fame era un pretesto o una necessità reale, assoluta, dominante al momento del furto, e se per conseguenza, la sottrazione fraudolenta si riduca a un gesto istintivo e macchinale»<sup>17</sup>.

Il "buon giudice" riteneva che un comportamento altrimenti illecito (un furto), provocato da una necessità fisica (quella di nutrire se stessa ed il proprio figlio), a sua volta generata da uno stato oggettivo incolpevole (la fame della madre e del bambino per assenza involontaria di risorse) dovesse ritenersi legittimo.

In tali casi, il diritto di proprietà avrebbe dovuto soccombere rispetto alle ragioni della solidarietà sociale di modo che, in ipotesi di conflitto, sarebbero state queste ultime a dover prevalere, specie nei casi di lievi furti di meri mezzi di sussistenza. Magnaud sosteneva, infatti, che l'individuo commette un reato solo quando la matrice della sua azione è di natura "controsociale". Da ciò discendeva che il

---

<sup>15</sup> In particolare, lo si incolpò di esprimere una «visione falsa e della società stessa e del ruolo del magistrato», *Annali della République Française*.

<sup>16</sup> GARZIA CASSOLA, *Il Buon Giudice e il diritto alla vita*, Sentenze e Scritti del Presidente Magnaud, Firenze, G. Nerbini Editore, 1901, pp. 7-8.

<sup>17</sup> *Ibidem*.



soggetto, privo incolpevolmente di strumenti di sussistenza, il quale fosse indotto a delinquere all'esclusivo fine di assicurare la propria sopravvivenza, non agisse spinto da tale genere di motivazioni.

Il "buon giudice", pertanto, nel sottolineare l'assoluta necessità di un adeguato temperamento tra l'astratta teoria della responsabilità penale e la sua concreta applicazione pratica, sostenne che la pena prevista dalla legge non trovasse giusta applicazione qualora l'azione fosse stata realizzata dal soggetto agente in assenza di uno specifico scopo antiggiuridico da conseguire: quello di pregiudicare il diritto altrui.

Gli ambienti giudiziari francesi si rivelarono profondamente insofferenti nei confronti della "rivoluzione" con la quale il presidente Magnaud avrebbe potuto sconvolgere i costumi giudiziari: la sacralità della proprietà sarebbe stata violata in nome dei diritti dei poveri.

La Corte d'Appello di Amiens non volendo, pertanto, appoggiare espressamente l'operato del "buon giudice", ma temendo, al contempo, l'insorgere di buona parte dell'opinione pubblica che manifestava la propria approvazione nei confronti del Presidente Magnaud, decise di assolvere l'imputata, ma di non fare propria l'audace teoria di quest'ultimo: «Atteso che le circostanze tutte eccezionali del caso non permettono di sostenere che vi sia stata da parte dell'incolpata un'intenzione fraudolenta; senza apportare i motivi del primo giudice rinvia la giovane Ménard alla fine del ricorso senza pena né spese»<sup>18</sup>.

A fondamento delle motivazioni della sentenza della Corte venne posto, pertanto, il dubbio circa la reale sussistenza dell'intento doloso laddove il giudice Magnaud aveva sostenuto la legittimità dell'atto commesso sulla base di una forza alla quale non si poteva resistere.

## **2.- CHIABRANDO E DUBOST: ASSOLUZIONE DI MENDICANTI**

Il carattere anticonformista di Magnaud e la sua sensibilità per le classi sociali svantaggiate si rispecchiano continuamente nelle sue sentenze.

Nove mesi dopo il caso Ménard, il presidente del tribunale di Château-Thierry rilasciò Chiabrando, un vagabondo di soli diciassette anni. Costui, che aveva abbandonato il proprio lavoro e intenzionalmente lasciato il ricovero che lo aveva ospitato, era stato nuovamente arrestato per aver elemosinato del pane. La lunga sentenza di assoluzione del 20 gennaio 1899 prende avvio dalla delineazione delle dure condizioni di vita passate e presenti dell'imputato; in particolare, nella pronuncia risulta essere dettagliatamente descritto lo stato di inadeguatezza dell'ospizio al quale il giovane era stato affidato. Secondo Magnaud, infatti, la mera

---

<sup>18</sup> M. SAUDON, *Paul Magnaud «le bon juge» au service du pot de terre, Préface d'Henry Leclerc*, Riveneuve éditions, Paris, 2011, p. 63.

presenza di un ricovero per mendicanti non rappresentava una condizione sufficiente per assicurarne la giusta assistenza; risultava essere necessario che il numero di posti in esso previsti fosse adeguato alle richieste e che gli ospiti accolti lo fossero nella loro dignità<sup>19</sup>.

Nella parte prettamente "giuridica" delle motivazioni si procede con l'analizzare il reato di mendicizia a proposito del quale vengono distinti i tratti dell'abitudine e dell'occasionalità: colui il quale, spinto dalle ineluttabili necessità della sopravvivenza, implora ed ottiene un pezzo di pane al solo scopo di sfamarsi, non commette reato di mendicizia. Il caso Chiabrando «non implica alcuna colpa e di conseguenza alcuna repressione e deve essere considerato un caso di forza maggiore, a cui la seconda parte dell'articolo 64 del codice penale, inteso in senso liberale, elimina ogni carattere delittuoso poiché discende dal diritto alla vita, questo patrimonio intangibile dell'essere umano»<sup>20</sup>.

Ancora una volta, Magnaud richiama in causa le manchevolezze della struttura sociale: «la società, il cui primo dovere è di soccorrere quelli de' suoi componenti che sono realmente disgraziati, nel caso nostro non ha saputo applicare a uno di questi la legge promulgata da lei stessa e che, se ella avesse fatto ciò che le spetta, poteva impedire la determinazione di quanto oggi rimprovera all'imputato»<sup>21</sup>.

Nella limpidezza delle sue considerazioni, Magnaud fa scaturire la seguente domanda: l'organizzazione sociale al momento di richiedere il rispetto di una legge da essa stessa posta, ha per prima onorato i doveri che le spettano? La risposta sembra essere scontata: se la società vuole esercitare il suo diritto di punire, ed è obbligata a farlo qualora voglia preservare la sua salvaguardia, dovrà preliminarmente adempiere ai doveri che a tale diritto corrispondono.

Ciò non implicava, secondo Magnaud, che lo Stato dovesse abdicare al suo diritto di punire. Agli inizi del Novecento, il giornale *Le Figaro* lanciava un dibattito volto a far emergere le opinioni prevalenti in relazione all'esercizio tale diritto. Il "buon giudice" nel suo intervento manifestò il proprio convincimento circa il diritto della società di punire anche molto rigorosamente quelli tra i suoi componenti che turbassero, senza alcuna scusante, la sicurezza materiale e morale della stessa. Tuttavia, precisava: «Il giudice, incaricato d'applicare la pena in nome della società [...] deve esaminare anche se l'atto punibile non sia il risultato, per lo meno indiretto, di qualche lacuna sociale; e se in coscienza crede che la società non abbia fatto tutto quello che poteva o doveva fare, la colpa della società che processa dovrebbe diminuire, ai suoi occhi, la colpa del processato e talvolta anche sopprimerla»<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> IVI., p. 68.

<sup>20</sup> Ibidem.

<sup>21</sup> GARZIA CASSOLA, *Il Buon Giudice e il diritto alla vita*, cit, pp. 28-29.

<sup>22</sup> IVI., p. 35.

Il caso Chiabrando, da un lato, alimentò nuovamente l'entusiasmo di una cospicua fetta dell'opinione pubblica, dall'altro, intensificò l'inimicizia già presente negli ambienti giudiziari nei confronti del giudice Magnaud. Venne interposto appello alla sentenza così come era stato fatto per il caso Ménard.

La Corte d'Appello, per evitare di confermare il giudizio di prima istanza, attribuì al fatto in esame la qualificazione giuridica di mendicizia professionale onde poter condannare il giovane mendicante a due giorni di prigione, pena però largamente coperta dalla detenzione preventiva già scontata dal giovane Chiabrando che venne, dunque, rilasciato.

Lo "smarrimento" sociale non alimenta soltanto la povertà; esso agisce altresì come elemento che demoralizza e demotiva fortemente l'individuo arrivando, talvolta, a minarne le strutture psichiche. Era questa una delle più profonde convinzioni di Magnaud ed anche a tale penosa condizione egli tentò di reagire con la sua giurisprudenza.

Due mesi più tardi il caso Chiabrando, il "buon giudice" rilasciò nuovamente un mendicante deferito innanzi a lui. In tale occasione, non si trattava di un adolescente ma di un uomo avente a suo carico quarantadue condanne. Progressivamente, di condanna in condanna, tale Dubost aveva perso l'abitudine al suo mestiere di "legatore" di libri. L'imputato, pur riconoscendo di vivere consuetamente di elemosina, dichiarò di esservi costretto dalle proprie condizioni di salute, oramai tali da non consentirgli più lo svolgimento di alcun lavoro. Magnaud non accontentandosi della deposizione dell'uomo richiese l'intervento di un esperto che si esprimesse sullo stato psico-fisico del convenuto<sup>23</sup>. Dal contenuto della perizia emerse non solo come Dubost non fosse in grado di provvedere ai bisogni della sua esistenza ma come il mendicante si fosse rassegnato al suo *status* e sperasse in una condanna che avrebbe potuto consentirgli di godere della protezione del carcere<sup>24</sup>.

Secondo il presidente del Tribunale di Château-Thierry la cattiva sorte non poteva essere una colpa, né la miseria un reato: «il solo fatto di non aver domicilio certo, né mezzi di sussistenza e di non esercitare abitualmente né mestiere, né professione, in una parola di essere semplicemente un disgraziato, per colpa propria o no, è delitto allora solamente quando un pregiudizio morale o materiale incorse altrui [...]»<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> LE SENTENZE DEL PRESIDENTE MAGNAUD, cit, p. 102.

<sup>24</sup> Così recita la sentenza: «Che il suo senso morale essendo, in parte, atrofizzato, egli considera la prigione, ove se ne giace a letto, e dove persistentemente domanda far ritorno, come una di quelle opere pie ospedaliere che la società trascurò di impiantare in quantità sufficiente, in favore dei disgraziati come lui, per ovviare così efficacemente alla mendicizia e, allo stesso tempo, al vagabondaggio», LE SENTENZE DEL PRESIDENTE MAGNAUD, *op. cit.*, p. 103-104.

<sup>25</sup> IVI., p. 104.

Tali pregiudizi non potevano essere ascritti a Dubost il quale ebbe: «energia ed onestà naturale per resistere, egli in miseria, ad ogni tentazione del bene altrui»<sup>26</sup>.

### 3.- I DIRITTI DEI LAVORATORI

In linea con le nuove esigenze della società del suo tempo, Magnaud sollevò lo scandalo per la violazione di alcuni diritti, denunciò la mancata attuazione di altri e la cattiva coscienza di chi li negava, lottando al fine di creare le condizioni politiche per ottenerne un riconoscimento effettivo. Anche sotto tale aspetto, il "buon giudice" potrebbe essere considerato un innovatore: ciò nella misura in cui, in qualche modo, evidenziò come i Tribunali potessero fornire un importante contributo alla generale rappresentatività del sistema.

Le Corti, per dirlo con un linguaggio contemporaneo, possono infatti offrire tutela nell'ambito del *judicial process* a gruppi che non sono in grado di ottenere accesso al *political process*.

In tale direzione si mossero molte delle sentenze del giudice Magnaud: in primo luogo, quelle attinenti ai diritti dei lavoratori con specifica attenzione alla problematica relativa agli incidenti sul lavoro e al diritto di sciopero. Con riferimento alla prima tematica, pare opportuno far riferimento ad una particolare sentenza: quella del 17 gennaio 1900<sup>27</sup>. Con tale provvedimento, il Tribunale di Château-Thierry stabilì la condanna di un datore di lavoro al pagamento di un'indennità a favore della famiglia di un operaio, morto in seguito alla caduta di un masso durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Tale sentenza rappresentò il risultato di un'interpretazione particolarmente "sensibile" da parte del "buon giudice" della legge del 9 aprile 1898 secondo la quale, gli operai vittime di infortuni a causa del lavoro avrebbero avuto diritto «[...] a un'indennità a carico del capo dell'impresa» a condizione che l'interruzione del lavoro fosse stata «superiore ai quattro giorni»<sup>28</sup>. Il presidente Magnaud pur esprimendosi favorevolmente sulle ricadute che tale legge ebbe in ambito giuridico, non mancò di ribadire la necessità di un atteggiamento di identificazione da parte del giudice nei confronti di quegli imputati che versavano in drammatiche condizioni: «non bisogna perdere di vista che la legge del 9 aprile 1898 sugli infortuni sul lavoro, fu fatta specialmente per migliorare la sorte dei lavoratori e della loro famiglia [...] e, quindi, in omaggio al voto del legislatore, essa debba essere interpretata nel modo più favorevole agli operai»<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> Ibidem.

<sup>27</sup> LE SENTENZE DEL PRESIDENTE MAGNAUD, cit, pp. 299-303.

<sup>28</sup> Legge 8 aprile sugli infortuni sul lavoro, art. 1; riprodotto in A. BARBIERI, *Lo Stato sociale in Francia*, Donzelli Editore, Roma, 1999, p. 360.

<sup>29</sup> LE SENTENZE DEL PRESIDENTE MAGNAUD, op. cit., p. 301.

Dalle ragioni del giudizio emerge un'ulteriore importante presa di posizione del giudice Magnaud rispetto alla disparità di condizioni intercorrente tra l'operaio ed il datore di lavoro: «Solamente l'operaio che produce è quegli il quale espone la salute o la vita a profitto esclusivo del padrone, che non può compromettere se non il capitale». Ne discende che il padrone abbia «il diritto, il dovere ed il potere di sorvegliare il suo operaio come di sventarne le imprudenze, tanto più che l'operaio non può per la sua condizione instabile e subordinata, che opporsi timidamente, e nella tema di essere licenziato, ai mezzi spicci del padrone che per essi, spesso, realizza più forti benefici»<sup>30</sup>.

Con riferimento ai diritti dei lavoratori, l'altro ambito nel quale il giudice Magnaud ebbe modo di far emergere la sua visione progressista fu quello inerente al diritto di sciopero.

Nell'udienza del 7 dicembre 1899, il presidente Magnaud condannò un datore di lavoro ai danni più gli interessi nei confronti di un operaio che era stato licenziato per motivi di sciopero. Il caso era quello di un proprietario terriero che aveva assunto raccoglitori di grano per una paga di 40 franchi l'ettaro per poi imporre loro l'ulteriore raccolta dell'avena a 20 franchi l'ettaro. Tutti gli operai accettarono le nuove ingiuste condizioni tranne uno, un certo G., il quale peggiorò la sua posizione ingiungendo ai suoi compagni di rifiutare l'aggravio di lavoro sottopagato e di interrompere anche la falciatura del grano.

Dovendo giudicare tale causa, il giudice Magnaud si schierò apertamente a favore del diritto dei lavoratori allo sciopero. A meno della precisazione secondo la quale l'operaio incriminato, suggerendo ai suoi compagni di cessare il lavoro anziché accettare le nuove condizioni imposte, non si era servito di alcuna violenza o minaccia, né fisica, né morale e che pertanto andava esclusa l'applicazione dell'art. 414 del Codice Penale, secondo il "buon giudice": «operando in questo modo, il mietitore G., non ha fatto altro che usare l'incontestabile diritto di tutti i lavoratori, ai quali la retribuzione del loro lavoro pare, a torto o a ragione, insufficiente, di arrivare con mezzi leciti a più alta remunerazione»<sup>31</sup>.

A ciò, Magnaud aggiunse nelle motivazioni della sentenza un'affermazione riecheggiante lo spirito di solidarietà e di vicinanza alla condizione dei lavoratori: «questo diritto non solamente appartiene all'operaio come tale, ma a tutti coloro, i quali, pur senza far parte del proletariato, ne prendono le difese e cercano per consigli illuminati e disinteressati, migliorarne le sorti»<sup>32</sup>.

Secondo il presidente del Tribunale di Château-Thierry, incoraggiare la diffusione di atteggiamenti di "solidarietà" nei confronti della classe operaia avrebbe favorito l'acquisizione da parte

---

<sup>30</sup> IVI., p. 300.

<sup>31</sup> IVI., p. 315.

<sup>32</sup> Ibidem.

di quest'ultima di una maggiore consapevolezza dei propri diritti nei confronti dei datori di lavoro.

#### **4.- I DIRITTI DELLE DONNE E LA TUTELA DEI MINORI**

Ulteriori tentativi di rinnovamento sociale condotti da parte del giudice Magnaud attengono all'ambito dei diritti delle donne e della tutela dei minori.

In relazione alla prima di tali questioni, va precisato come da un punto di vista giuridico, la donna francese del XIX secolo vedesse gravare su se stessa due tipologie di incapacità legale: quelle derivanti dal genere e quelle imposte dallo statuto matrimoniale. Nell'ambito dell'insegnamento scolastico, sebbene la legge Falloux avesse imposto ai comuni di una certa dimensione di aprire anche una scuola femminile, più difficile rimaneva far accedere le donne agli studi superiori e soprattutto alle professioni che ne costituivano lo sbocco. La professione forense, ad esempio, venne aperta alle donne solo nel 1900<sup>33</sup>. Le condizioni di esistenza delle donne dunque, esulando per taluni aspetti dalle borghesi, si presentavano all'epoca del "buon giudice" come estremamente dure. Un importante esodo rurale caratterizzava tale periodo: ogni anno numerosissime contadine arrivavano a Parigi o nelle grandi città di provincia allo scopo di divenire domestiche e sfuggire alla miseria. Non è raro che, in tali condizioni, esse venissero sedotte e ingravidate dai cosiddetti "figli di famiglia" i quali lasciavano esclusivamente a loro carico il mantenimento dei figli nati. Allo stesso destino non sfuggivano le operaie, vittime di violenze da parte dei datori di lavoro.

Nel maggio 1898, il presidente Magnaud si trovò ad affrontare un caso come se ne presentavano di frequente.

Eulalie Michaud era una giovane operaia che, lasciata da un poi disattesa promessa di matrimonio, rimase incinta del figlio di un industriale di Château-Thierry. Nel periodo immediatamente successivo al parto, costui, anche se modestamente, aveva provveduto al sostentamento della donna e a quello del bambino. Tale sussidio si configurava come essenziale per costei dal momento che, in seguito alla scoperta della gravidanza, era stata licenziata per essere successivamente reintegrata con un salario notevolmente ridotto rispetto al precedente. Trascorso non molto tempo, l'uomo decise di abbandonarla e, con lei, suo figlio. Fu in tale situazione di miseria e di sconvolgimento psicologico che la giovane madre, vedendo il suo seduttore in atteggiamenti equivoci con un'altra donna, prese ad insultarlo lanciandogli delle pietre, con il risultato di ferirlo leggermente. Nei confronti della giovane madre, colpevole di violenze minori, la legge prevedeva una sentenza di

---

<sup>33</sup> Sul punto, G. DUBY-M. PERROT, *Histoire des femmes en Occident*. III: *Le XIX siècle*, Ilon, Paris, 1991; trad. it. *Storia delle donne in Occidente*. V: *Il Novecento*, Laterza, Roma-Bari, 1995.

condanna ed il giudice Magnaud non avrebbe potuto non prenderne atto. Tuttavia, costui si mostrò nei confronti della sventurata quanto più clemente possibile, facendole beneficiare delle circostanze attenuanti e condannandola al minimo della pena, in seguito sospesa, ed al pagamento di un solo franco di ammenda.

Le motivazioni del giudizio, come sempre, furono espresse con estrema chiarezza: «un tale stato di cose, il quale mette spesso la donna abbandonata nella terribile alternativa del delitto o della disperazione, è proprio a scusare larghissimamente gli atti e le violenze alle quali può lasciarsi trascinare una donna contro colui, che ha il cuore indurito ed assai basso il sentimento morale, perché essa sopporti, malgrado la comoda condizione di lui, tutti i pesi della maternità»<sup>34</sup>.

L'inganno cui erano sottoposte le fanciulle sedotte con promessa di matrimonio ed il loro conseguente abbandono una volta rimaste incinte era causa non solo di miseria ma spesso anche di infanticidio, prostituzione, furto, mendicizia: trascinava, dunque, le madri e i bambini a delinquere. Dal canto suo, l'uomo non incorreva in responsabilità alcuna: era solo la donna a doversi addossare le conseguenze della sua presunta colpa.

Nell'essere posto dinnanzi a siffatta delicata problematica, il giudice Magnaud evidenziò, ancora una volta, le mancanze della società: «la quale lascia ad una giovane madre tutto il peso del figlio che concepiva, quando il certo autore del concepimento può agevolmente liberarsi da ogni materiale responsabilità»<sup>35</sup>.

Altro aspetto di forte innovazione del giudizio in analisi riguarda il profilo della paternità. Secondo il presidente Magnaud sia l'uomo che la donna sono ambedue responsabili per la crescita, l'educazione ed il mantenimento del figlio dal momento che ambedue hanno concorso a procrearlo.

Niente di più chiaro è espresso nelle motivazioni della stessa sentenza: «quando un figlio nasce da queste relazioni e l'uomo, come nel caso in esame, se ne riconobbe il padre, sarebbe superlativamente ingiusto lasciarne sopportare il peso soltanto alla donna, la quale pativa già tutti i dolori ed i rischi della maternità»<sup>36</sup>.

Il "buon giudice" riteneva che a tutela del sommo diritto alla vita, dovesse corrispondere da parte di entrambi i genitori l'obbligo, non meno sommo, di assumersi la responsabilità delle proprie azioni: «non è solamente un figliuolo nato dalle loro relazioni, ma pure l'obbligazione morale di allevarlo e provvedere ai suoi bisogni ed alla sua educazione: obbligazione che debba trovare sanzione nella legge; che la parte di colpa dell'uomo è, almeno, uguale a quella della donna

---

<sup>34</sup> LE SENTENZE DEL PRESIDENTE MAGNAUD, cit, 198-199.

<sup>35</sup> IVI., p. 199.

<sup>36</sup> IVI., 208.

nella costanza delle loro relazioni; e la nascita del figlio è un fatto tanto dell'uno quanto dell'altra»<sup>37</sup>.

Altro contesto nel quale il "buon giudice" manifestò la propria sensibilità innovatrice fu quello della tutela dei minori.

Il Codice penale francese del 1810 prevedeva che i fanciulli che avessero commesso un piccolo furto fossero condotti dinnanzi al tribunale e condannati solo qualora avessero compiuto almeno sedici anni. Negli altri casi, al giudice non rimaneva altra scelta se non quella di restituirli alla loro famiglia o, qualora essa non potesse assumersene l'onere dell'educazione, inviarli in case di correzione. Una delle sentenze rese in merito dal Tribunale di Château-Thierry, in particolare quella del 10 giugno 1898, riguardò il caso di un bambino, minore di sedici anni, che aveva volontariamente e per sua stessa ammissione appiccato il fuoco ad un mucchio di biada e che, ciò nonostante, venne assolto con invio in una casa di assistenza.

Due i fondamentali profili di innovazione della sentenza. Da un lato, la messa in evidenza delle responsabilità genitoriali e della conseguente relazione tra infanzia abbandonata a se stessa o maltrattata e infanzia "delinquente": «risulta che i parenti di questo giudicabile non hanno i mezzi sufficienti a sorvegliarlo, né la necessaria energia per mantenerlo sulla buona via»<sup>38</sup>. Dall'altro lato, la denuncia dell'inadeguatezza e della pericolosità delle case di correzione: «malgrado ogni cura e sorveglianza dell'amministrazione penitenziaria, le case di correzione, pel contatto coi ragazzi viziosi rinchiusivi, sono quasi come scuole di demoralizzazione e di preparazione a crimini e delitti ulteriori»<sup>39</sup>. Dunque, onde evitare la perdizione certa e definitiva del fanciullo il giudice Magnaud decise, sulla base dell'art. 5 della legge 19 aprile 1898, di non affidare il giovinetto ai suoi genitori, né di rinchiuderlo in una casa di correzione ma di consegnarlo alla custodia di un'istituzione caritatevole, fino al compimento del diciottesimo anno d'età.

Ulteriore testimonianza dell'attenzione riservata dal giudice Magnaud alla condizione dei minori è data da una sentenza di condanna nei confronti di entrambi i genitori a causa delle violenze inferte alla loro bambina di due anni da parte del patrigno.

Il giudizio risulta essere degno di nota soprattutto per l'aperta posizione assunta dal giudice con riguardo all'applicazione della legge da parte della magistratura: «se in molti casi il giudice può apprezzare con indulgenza l'inosservanza di certe leggi penali, in conseguenza di miseria immeritata, egli deve, invece mostrarsi rigorosissimo per tutte le infrazioni a quelle leggi che sono a protezione dell'infanzia, e che meritano approvazione e rispetto da parte di tutti»<sup>40</sup>.

---

<sup>37</sup> Ibidem.

<sup>38</sup> LE SENTENZE DEL PRESIDENTE MAGNAUD, cit, p. 244.

<sup>39</sup> Ibidem.

<sup>40</sup> IVI., pp. 235-236.



Le parole di Magnaud valgono a sottolineare come il suo operato non si caratterizzasse per l'impiego di un'indiscriminata filantropia nello svolgimento della sua attività. Anzi, secondo il "buon giudice", l'attuazione della legge avrebbe dovuto essere realizzata in modo severo in tutti i casi in cui fosse stata riscontrabile un'indubbia intenzione criminosa, al contrario delle ipotesi in cui l'azione delittuosa avesse costituito l'esito di uno stato di degenerazione materiale e psicologica incolpevolmente attraversato dall'imputato.

Con circa tre quarti di secolo d'anticipo, Magnaud si configurò come un innovatore anche con riferimento al delicato problema della custodia dei minori. Nella pratica giudiziaria del tempo la custodia di questi ultimi veniva affidata alla madre, ritenuta per natura la più adatta ad occuparsi dei bambini, specie se in tenera età. Ciò implicava che al di fuori del diritto di visita, il padre avrebbe perduto il diritto di occuparsi dei figli.

Fu nel 1902 che il "buon giudice" applicò una soluzione che può essere rassomigliata all'odierno affidamento congiunto. Nelle motivazioni della sentenza si legge: «[...] il signor Toussirot, se ha potuto mostrarsi debole è nondimeno laborioso, risparmiatore, sobrio ed incapace di fornire cattivi esempi ai suoi bambini [...] dunque non ha da alcun punto di vista meritato questa sorte di diminuzione della patria potestà in relazione alla custodia dei figli». Il tribunale di Château-Thierry procedette, innanzitutto, con l'evidenziare alcuni attributi positivi del padre, qualità che erano tali da non giustificare un allontanamento di costui dai suoi bambini.

In seguito, tenuto conto dell'immutato affetto dei fanciulli nei confronti di entrambi i coniugi, il collegio dei giudici presieduto da Magnaud optò per la custodia congiunta in capo a questi ultimi: «[...] dal momento che i due bambini non persero nulla del loro affetto per loro padre e loro madre, è il caso di decidere che ciascuno di loro resterà, per un anno, a turno dai loro genitori [...] conviene anche di decidere che ogni 15 giorni, una domenica o un giovedì pomeriggio, ad eccezione del fatto che non vi sia un'impossibilità materiale per la presenza di eccessiva distanza, uno dei genitori avrà il diritto di vedere quello dei bambini affidato alla custodia dell'altro [...] »<sup>41</sup>

## **5.- L'INTERVENTO IN POLITICA**

A partire dall' "affaire Ménard" il giudice Magnaud si impegnò nella delineazione di una giurisprudenza originale rispetto a quella consueta; una giurisprudenza volta ad offrire maggiore tutela agli umili, ai diseredati dalla fortuna. Gli articoli di giornale non smisero di susseguirsi ad ogni nuova sentenza e i giudizi di approvazione arrivarono, oltre che dalle persone comuni, da sindacati e associazioni di vario genere. Tuttavia, accanto ai numerosi elogi, il presidente Magnaud conobbe anche l'odio e la denigrazione sistematica.

---

<sup>41</sup> P. ROSSEL, *Le bon juge* cit, p. 66.

Inizialmente, le critiche erano state relativamente misurate. Rapidamente, si ritenne che le sentenze del "buon giudice" costituissero una vera e propria sfida all'ordine sociale<sup>42</sup>.

Nonostante ciò, la sua popolarità lo portò ad essere nominato presidente d'onore del Congresso dell'Umanità e, in qualità di tale riconoscimento, ad essere ricevuto dal Presidente della Repubblica Émile Loubet nel 1901. Il discorso pronunciato dal giudice Magnaud fu riassuntivo del suo pensiero. Nell'elencare le linee guida del Congresso egli citò: «la solidarietà, la fraternità, l'uguaglianza, l'unità e la libertà; orientamenti che si tratta di perseguire o di realizzare per conseguire la pace, l'amore e la giustizia. Il Congresso considera l'umanità nella sua interezza, nei suoi due principi femminile e maschile che soli costituiscono l'essere umano reale nel suo intero; ecco perché i nostri comitati sono misti»<sup>43</sup>.

A meno di ciò, nonostante le diffuse attestazioni di stima, il "buon giudice" rimase, nell'esercizio delle sue funzioni, sistematicamente ostacolato dalla Corte di Amiens durante i regolari appelli alle sue sentenze.

In ogni caso, la notorietà che stava investendo il presidente del piccolo Tribunale di Château-Thierry finì con l'attirare in misura sempre crescente l'interesse di alcune correnti politiche, in particolare, quello del partito radicale e radicale-socialista. Clemenceau in persona si espose a favore della candidatura alla Camera del giudice Magnaud, il quale, fermo restando l'accordo ad essere reintegrato in magistratura una volta terminato il mandato parlamentare, si presentò alle elezioni riuscendo a battere il suo avversario.

Obiettivo di Magnaud alla Camera dei Deputati fu di «far penetrare lo spirito democratico nella magistratura e orientare le sue sentenze verso l'equità e l'umanità»<sup>44</sup>. La proposta di riforma della magistratura avanzata da Magnaud ruotava intorno a due punti essenziali: l'elezione diretta dei magistrati e l'instaurazione del giudice unico.

Accanto alle proposte di modifica della magistratura, Magnaud intervenne nel corso di un dibattito particolarmente sentito in Francia in quel periodo: quello relativo all'abolizione della pena di morte: «[...] se nell'ordine spirituale, alcuni hanno la buona fortuna di credere nell'infalibilità di un uomo, nessuno nell'ordine temporale, è convinto dell'infalibilità del giudice [...] Signori, per l'onore della società, per l'onore della Repubblica e dei suoi principi, cancellate per sempre dai nostri codici l'infame legge del taglione e rimanete ben convinti che la giustizia non sarà veramente giustizia che nel giorno in cui voi avrete cessato di farne uno strumento di vendetta

---

<sup>42</sup> Sul punto, tra gli altri, J. CAUVIERÉ, *Le bon juge, Étude de mœurs contemporaines*, P. Lethielleux, Libraire-Éditeur 10, Ruz Cassette 10, Paris, 1907.

<sup>43</sup> M. SAUDON, *Paul Magnaud «le bon juge» Préface d'Henry Leclerc*, cit., p. 108.

<sup>44</sup> IVI., p. 118.

sociale»<sup>45</sup>. Ad incidere fortemente su tale discussione fu un episodio particolarmente tragico: l'uccisione in seguito a violenza della piccola Marthe Erbeding da parte del vicino di casa Albert Soleilland. Tale episodio condizionò a tal punto l'atteggiamento dell'opinione pubblica e di buona parte dei parlamentari che la proposta di abolizione venne rigettata.

Cionondimeno, Magnaud perseverò nella sua lotta per la riforma della magistratura. Tuttavia, nonostante l'impegno profuso le sue proposte di modifica non vennero approvate. Il cocente insuccesso parlamentare lo indusse a non ricandidarsi alle elezioni dell'aprile-maggio 1910 e a chiedere di essere reintegrato in magistratura.

## 6.- IL RAMO DISCENDENTE DELLA PARABOLA

Il primo agosto del 1914, il Primo Conflitto Mondiale ebbe inizio. In seguito alla conclusione di quest'ultimo, al quale il "buon giudice" era stato pure chiamato a partecipare nei ranghi dell'esercito, il suo nome venne evocato soltanto un'ultima volta nella tribuna politica. Un gruppo di senatori, propose un progetto di legge che prevedeva la possibilità di riconoscere al giudice il potere di rilasciare, in determinate circostanze, l'imputato anche qualora il reato fosse stato accertato. Si trattò, in altri termini, della riproposizione della "legge del perdono" per la quale in passato tanto si era speso Magnaud. Quando costui sentì parlare di tale proposta dalla stampa, si affrettò ad indirizzare al relatore una lettera per ricordare la sua concezione in merito: « [...] il diritto di perdonare un essere umano particolarmente degno di interesse per il suo pentimento e per i suoi leali antecedenti, sarebbe suscettibile di rendere definitivo il suo recupero morale e aumenterebbe e nobiliterebbe il ruolo del giudice [...] il diritto di perdonare non fa correre nessun danno alla fermezza della repressione, poiché permette al giudice di essere clemente in alcuni casi, niente affatto patetici, non privandolo della facoltà di essere severo in altri, secondo le circostanze gravi che lo circondano»<sup>46</sup>.

Questa fu l'ultima eco delle parole di Paul Magnaud nell'arena del dibattito pubblico.

Il "buon giudice" morì il 27 luglio 1926 all'età di settantotto anni. Sua moglie, che non gli sopravvisse se non qualche mese, fece realizzare sulla sua tomba l'iscrizione: «Il buon giudice».

Solo qualche giornalista annunciò il suo decesso, tra di essi Marguerite Durand, la direttrice del quotidiano femminista *La fronde* che aveva assunto come segretaria Louise Ménard in seguito al suo rilascio.

---

<sup>45</sup> IVI., p. 124-126.

<sup>46</sup> P. ROSSEL, *Le bon juge*, cit., pp. 172-173.

## 7.- IMMAGINE DEL GIUDICE MAGNAUD NEGLI AMBIENTI INTELLETTUALI FRANCESI ED ESTERI

Alcune delle critiche rivolte a Magnaud furono avanzate da parte di chi ci si poteva immaginare fosse suo alleato. In particolare, l'attività del "buon giudice" suscitò una reazione piuttosto vivace presso le correnti francesi promotrici di una nuova teoria delle fonti. Nello specifico, Gény, si espresse nei termini di una «giurisprudenza del sentimento», o della passione. Con lo spirito tagliente che lo caratterizzava, costui affermò riguardo alle sentenze di Magnaud che «se si prendono i giudizi nel loro insieme, gli uni favorevoli agli sventurati, gli altri severi nei confronti dei privilegiati, risentono di uno spirito di bassa politica e lasciano venir fuori un odore di letteratura elettorale». Ed ancora, egli usò espressioni quali «capriccio di giurisprudenza» e «impressionismo giudiziario», nella misura in cui le decisioni del giudice di Château-Thierry non risultavano essere in alcun modo impregnate della «critica scientifica dell'interpretazione tradizionale»<sup>47</sup>. Secondo Gény, pur senza ignorare l'ingegnosità della maggioranza delle soluzioni proposte dal "buon giudice", non si poteva non sottolineare come esse eccedessero il normale livello di "audacia" della giurisprudenza francese. Ma era il metodo, «l'apprezzamento soggettivo, che domina e anima, allo stesso tempo, tutti i giudizi» che sembrava allo studioso criticabile, tanto più che esso non si collegava né «agli elementi scientifici del diritto» né si lasciava guidare «dalle esigenze della vita sociale». Queste idee «umanitarie» e «sentimentali», questa simpatia «un po' cieca, per gli sventurati ed i deboli», non potevano legarsi a ciò che Gény intendeva per giustizia obiettiva. Tuttalpiù poteva parlarsi, con riferimento all'operato di Magnaud, al massimo di un'«equità soggettiva» che pretendeva di correggere o ignorare la legge<sup>48</sup>.

Ciononostante nel 1900, le principali sentenze di Magnaud furono raccolte in un volume, cui ne fece seguito tre anni più tardi un secondo. Notevole fu la risonanza dell'opera, non solamente in Francia ma anche in Europa, dove il "compendio" fu presto tradotto prima in Italia, nel 1901, poi in Spagna, nel 1904. Il giornalista Henry Leyret, autore dei due volumi, descrisse Magnaud come giudice di ampie vedute e patriota repubblicano. Secondo Leyret la giurisprudenza di Magnaud «non ha fatto altro che introdurre l'umanità nella legge»<sup>49</sup> la qual cosa avrebbe comportato, con riferimento alla tradizione, dei giudizi rivoluzionari; in questo senso,

<sup>47</sup> F. GÉNY, *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif*, Parigi, LGDJ, t. II, pp. 307, 291, 305.

<sup>48</sup> F. GÉNY, *Science et Technique en droit privé positif. Nouvelle contribution à la critique de la méthode juridique*, Paris, Sirey, t. I, 1922 (1914), p. 33.

<sup>49</sup> LE SENTENZE DEL PRESIDENTE MAGNAUD riunite e commentate da Enrico Leyret, cit., *Introduzione* pp. 1-29.

per il giornalista francese le sentenze del "buon giudice" procedevano di pari passo con il progresso sociale.

La raccolta di Leyret fu tradotta in italiano molto rapidamente. Autore della traduzione fu un giudice di Campobasso: Raffaele Majetti. Nella prefazione a detta traduzione Majetti assunse quale punto di partenza i profondi mutamenti cui normalmente incorre la società: egli sottolineò come dalla scienza all'economia, dalla religione all'arte, ogni ambito della vita risentisse senza sosta di fremiti di rinnovamento. Il giudice italiano sosteneva che, in circostanze di tal genere, il diritto non avrebbe dovuto configurarsi quale insieme di precetti giuridici astratti ma piuttosto quale strumento di concretizzazione delle norme fondamentali di quell'ordinamento giuridico che è la vita. Di qui, la necessità di una giustizia frutto di una rinnovata sensibilità sociale. Secondo Majetti: «Si può, quando occorra, violare una legge scritta ed anche lacerare un codice, ed essere giustissimo; si può obbedire puntualmente ad ogni legge ed essere il più turpe e corrotto degli uomini. Vi è qualche cosa di superiore, di intimo all'uomo, che costituisce l'essenza del Diritto ed è l'intendimento morale, cioè la giustizia nuova». «Singolare apostolo» di tale giustizia nuova era, per il magistrato molisano, il giudice Magnaud, da lui definito non come clemente e caritatevole ma semplicemente come giusto dal momento che «vivificò con gagliardo e profondo sentimento quella *aequitas* onde i Romani temperavano le *inequitates juris*».

Per Majetti il carattere sociologico della giurisprudenza di Magnaud, l'instancabile lotta per la propria indipendenza intellettuale, la resistenza all'opposizione di colleghi e superiori, ne facevano un magistrato «singolare e rispettabile»<sup>50</sup>.

Majetti collegò tale concezione circa il ruolo dei giudici alle tematiche fatte proprie dal movimento del diritto libero realizzando anche la traduzione italiana del *phamplet* di Kantorowicz *La lotta per la scienza del diritto* che comparve in Italia nel 1908. In particolare, Kantorowicz, nell'edizione italiana della sua opera, ritenne il giudice Magnaud e le sue sentenze quali «fenomeni assolutamente necessari» nella misura in cui l'allora legislazione francese si configurava come immobile e conservatrice e, con essa, la giurisprudenza consolidata<sup>51</sup>.

## 8.- CONCLUSIONI

L'inchiostro di numerose penne ha designato il percorso del "buon giudice" attraverso la locuzione "fenomeno Magnaud" quasi a voler designare la manifestazione di un evento giurisprudenziale passeggero caratterizzato da uno spirito insofferente al dettato normativo mal celato sotto la maschera dell'equità. Episodio

---

<sup>50</sup> IVI., pp. VI-XX.

<sup>51</sup> IVI., p. 139.

transeunte dunque ma tuttavia pericoloso per la sua possibile incidenza sullo *status quo* consolidato e per la salvaguardia di uno dei principi cardine dello Stato moderno: la certezza del diritto. *Nulla quaestio* pertanto circa le ragioni poste a fondamento dell'atteggiamento di ostilità che molti degli ambienti politici, scientifici e giudiziari del tempo manifestarono nei confronti di una tale singolare figura.

A meno di ciò, pur nel complesso e probabilmente "ingiusto" tentativo di estrapolazione dal contesto spazio-temporale di appartenenza, ci si interroga sulla possibilità/opportunità di proiettare nella realtà presente l'immagine del giudice Magnaud in modo da poterla porre, per certi versi, quale eventuale modello di riferimento cui rapportarsi nell'esercizio della funzione giudiziaria, in una congiuntura storico-sociale nella quale sempre più si assiste alla crescita esponenziale del ruolo del giudice e della fonte giurisprudenziale nell'esperienza giuridica.

Nell'interrogarsi su tale questione la prima considerazione che viene alla mente è quella relativa alla relazione che, secondo Magnaud, sarebbe dovuta intercorrere tra il giudice-interprete e la legge quale oggetto-strumento della sua attività. Dalla lettura delle sue sentenze sembrerebbe emergere come il giudice di Château-Thierry ritenesse di dover indirizzare alla legge uno sguardo rinnovato che fosse in grado di cogliere in essa non la sola espressione del diritto *ex parte potestatis*<sup>52</sup> ma anche di scorgere entro i suoi confini la manifestazione di un diritto di diversa natura, quello *ex parte societatis*. In tale prospettiva, l'interprete avrebbe dovuto sicuramente rispettare la legge quale riflesso del diritto *ex parte potestatis* ma solo nella misura in cui quest'ultima fosse stata a sua volta capace di "assimilare" le *rationes* del diritto *ex parte societatis*. Si potrebbe sostenere che, accanto alla fonte di legittimazione legata all'*auctoritas* Magnaud affiancasse la *ratio*, intesa nel senso premoderno di ragion pratica volta ad orientare l'agire verso il giusto<sup>53</sup>. Il "buon giudice" evidenziò come la legge del suo tempo, per quanto ritenuta espressione del popolo sovrano, in realtà altro non fosse che la prova tangibile degli interessi dei rappresentanti di ristrette oligarchie avulse dalla società civile, fortemente condizionate dal capitale economico e arroccate ai propri privilegi di casta. Tuttavia Magnaud ancorò i suoi giudizi ai testi autoritativi. In una delle sue più celebri repliche alle numerose accuse di "boicottaggio" della legge egli affermò: «io ho sempre considerato che il ruolo del giudice fosse sia sociale che giuridico; mi si rimprovera in aggiunta che io mi sia spesso sostituito alla legge! È una leggenda. Io non mi sono mai

<sup>52</sup> Sulla moderna riduzione del diritto alla sola dimensione potestativa, P. GROSSI, *Prima lezione di diritto*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2003, 6 ss; G. CAPOGRASSI, *Il diritto dopo la catastrofe* (1950), in Id., *Opere*, V, Milano, 1959, p. 175.

<sup>53</sup> Per una introduzione alla filosofia pratica, V. E. BERTI, *Filosofia pratica*, Guida, Napoli, 2004.

sostituito alla legge, ma a delle vecchie interpretazioni della legge io ne ho sostituite delle nuove, conformi alla mia coscienza ed allo spirito moderno»<sup>54</sup>.

Senza il riferimento all' *auctoritas* la propria sarebbe rimasta un'opinione privata e le motivazioni delle sue sentenze non avrebbero potuto essere accettate dalla comunità in quanto sprovviste del requisito fondamentale della conformità al principio democratico, richiedente il rispetto delle norme poste dai delegati del popolo. In seguito alla lunga parentesi statualistica, collocare il fenomeno giuridico nel grembo della società non implicava automaticamente, secondo il giudice di Château-Thierry, la rinuncia al rispetto della norma imposta dall'autorità. Al contrario, Magnaud si batté per dimostrare come il giudice avrebbe dovuto svolgere una funzione essenziale nella delineazione della corretta portata della legge: la struttura generale ed astratta di essa doveva essere riempita ed integrata di contenuti attraverso l'attività concretizzatrice della giurisprudenza.

Il significato attribuibile alla norma non doveva scaturire semplicemente dal riferimento al dato positivizzato quanto piuttosto da un processo che riuscisse a combinare tale elemento con l'atteggiarsi dei mutamenti del contesto storico-sociale; trasformazioni che il giudice, considerata la natura della sua attività, risultava essere il solo in grado di cogliere.

Al tramonto di un secolo coincidente con circa un centenario di vita giuridica francese sotto l'impero del codice, Magnaud ritenne opportuno porsi degli interrogativi inerenti alla relazione tra legge e fatto e all'impiego dell'attività ermeneutica quale garanzia di vitalità di ogni ordinamento giuridico.

Il "buon giudice", attraverso le proprie sentenze, tentò di mettere in luce il carattere "produttivo" della giurisprudenza: non mansione teoretica facente da specchio al proprio oggetto ma scienza di tipo pratico che nel bilanciare la tensione tra il diritto *positum* ed il contesto di riferimento dell'azione, modella il primo senza soluzione di continuità<sup>55</sup>. Detto in altri termini, il giudice di Château-Thierry concepì la giurisprudenza quale attività pratica che mediante i suoi strumenti performativi risultava essere in grado di plasmare le leggi, le quali anziché presentarsi sotto l'aspetto di blocchi compatti dovevano essere ritenute materia malleabile al meccanismo interpretativo. Dunque, quella di Magnaud si potrebbe definire non più una mera giurisprudenza esecutiva quanto piuttosto una giurisprudenza teleologica, un'attività "compositiva" di fatto e norma finalizzata all'agire bene, al perseguimento del fine ultimo della giustizia.

---

<sup>54</sup> A. ROSSEL, *Le bon juge*, cit., pp. 173-174.

<sup>55</sup> Sul carattere di sapere pratico della giurisprudenza, M. VOGLIOTTI, *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Giappichelli, Torino, 2007.

Ciò premesso, nell'analizzare la figura del "buon giudice" nozione dalla quale non si può assolutamente prescindere è quella di equità, essendo tale strumento concettuale associato dallo stesso Magnaud all'esercizio della propria attività giurisdizionale.

Una delle dicotomie di matrice prettamente moderna era quella intercorrente tra certezza del diritto e giustizia del caso singolo<sup>56</sup>. Tale contrapposizione scaturiva dalla scelta di applicare al sapere giuridico l'impianto metodologico delle scienze teoretiche<sup>57</sup>: il diritto era infatti concepito alla stessa stregua di un elemento naturale individuabile nella sua essenza senza alcuna intermediazione soggettiva da parte dell'interprete.

Una volta abbracciata tale prospettiva metodologica, l'equità venne assolutamente delegittimata.

Allo sguardo del giurista della modernità, difatti, quel plasmare il diritto alle *nuances* del caso concreto non poteva non configurarsi quale operazione imbevuta di giudizi di valore in quanto tali imprescindibilmente soggettivi e la cui non prevedibilità avrebbe minato alla base il principio cardine della certezza.

Al contrario, dalle sentenze del giudice Magnaud emergeva come ogni applicazione del diritto, oltre al perseguimento dell'obiettivo della certezza, richiedesse una risposta alla problematica: "cosa, nel caso in questione, sarebbe giusto fare?". Il magistrato francese spese le proprie energie nel tentativo di dimostrare come il vero diritto fosse il contenuto da dare a tale interrogativo; non il riflesso di una sostanza già esistente prima dell'attività interpretativa, ma fenomeno *in fieri* che prende corpo nel contemperamento tra il passato della positivizzazione ed il presente dell'applicazione, in direzione di una giusta soluzione della questione concreta. Il "buon giudice" ribadendo la centralità del momento applicativo del diritto, volle spostare il *focus* dell'attenzione dalla legge al caso, vale a dire al momento in cui si realizza la commistione tra la generalità e l'astrattezza del testo normativo e la singolarità e la concretezza del contesto di riferimento.

Attraverso le motivazioni dei suoi giudizi Magnaud si impegnò a sottolineare come qualsivoglia oggettivazione giuridica non assopisse la richiesta di giustizia proveniente dalla società, ma al contrario la ripresentasse di continuo, dal momento che le puntuali soluzioni

---

<sup>56</sup> Secondo Lopez de Oñate la «antinomia tra legalità ed equità», risultante dalla modernità giuridica, si risolve in senso antitetico rispetto al pensiero giuridico medievale: «La giustizia non può realizzarsi che nella norma rigida e astratta, che deve essere certa. In questa astrattezza è la precisa concretezza dell'esperienza giuridica, e solo attraverso questa certezza è possibile che essa realizzi la giustizia. Nella certezza consiste dunque la specifica eticità del diritto» (DE OÑATE, *La certezza del diritto* (1942), Giuffrè, Milano, 1968, p. 161).

<sup>57</sup> Sulle ricadute circa l'adozione del metodo delle scienze teoretiche in ambito giuridico si rinvia a E. CASSIER, *In difesa del diritto naturale* (1932), in «Micromega», 2, 2001, pp. 97-98; M. VOGLIOTTI, *Tra fatto e diritto*, cit., 92-111; F. VOLPI, *La riabilitazione della filosofia pratica e il suo senso nella crisi della modernità*, in «Il Mulino», 6, 1986, p.931.



“positive” al problema della giustizia comportano di necessità uno scarto con riguardo alla molteplicità delle rivendicazioni sociali che il diritto nelle sue scelte di sussunzione esclude.

Detto in altri termini, il diritto positivo sorge dalla problematica relativa al soddisfacimento delle richieste di giustizia ma ripropone tale problematica incessantemente, nella misura in cui continuamente si avverte la necessità di colmare la distanza creata dalla soluzione giuridica prescelta e la molteplicità delle “pretese” sociali da questa escluse. Il *trait d’union* tra i due universi di esperienza, quello del testo normativo e quello della comunità sociale era rappresentato, secondo Magnaud, dal giudice. Costui avrebbe dovuto fungere da mediatore tra le esigenze di un apparato giuridico stabile ed il riconoscimento, nel momento storico di cui faceva parte, di nuovi orizzonti di aspettativa. Tali aspettative oltre ad essere quelle del singolo coinvolto nel caso concreto si riferivano ad una generale prospettiva di attesa che si creava intorno a chi applicava il diritto da parte dei diversi gruppi sociali con il quale costui aveva l’obbligo di confrontarsi.

Dunque, nel prendere atto di come ogni tentativo di comprensione del diritto richiedesse un intervento dell’interprete che lo adeguasse alle esigenze del contesto, l’equità anziché contrapporsi alla certezza avrebbe svelato, agli occhi di Magnaud, l’essenza profonda della realtà giuridica, identificabile nella sua dimensione di relazionalità<sup>58</sup>.

Altro elemento di innovazione caratterizzante l’operato di Magnaud può essere individuato in una sorta di anticipazione del principio della finalità educativa della pena, la cui giustificazione risiede nelle peculiari esigenze social-preventive nonché di risocializzazione del condannato. Secondo il “buon giudice”: «[...] la società non deve vendicarsi contro i suoi membri che falliscono. Essa deve solamente difendersi, e tentare, nel punirli, il loro recupero morale [...]»<sup>59</sup>.

In particolare, Magnaud fece riferimento alla necessità di adoperarsi da parte delle istituzioni al fine di eliminare o, quanto meno di ridurre, il pericolo che l’individuo in futuro potesse ricadere nello stesso reato. Tra le righe delle sue sentenze emerge la necessità del reinserimento del reo nella comunità dalla quale si era estraniato, mediante l’azione su quegli stessi fattori che avevano determinato il reiterarsi del delitto.

La rieducazione si sarebbe dovuta tradurre, dunque, secondo il giudice francese, in una solidaristica offerta di opportunità da parte della società che, conscia delle proprie mancanze, avrebbe dovuto

---

<sup>58</sup> Sulla natura relazionale del diritto nel dibattito contemporaneo, tra gli altri, G. ZACCARIA, *Complessità della ragione giuridica*, in «Ragion pratica», 1993, p.89. Analogamente, A. KAUFMAN, *La filosofia del diritto oltre la modernità* (1990), in ID., *Filosofia del diritto ed ermeneutica*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 287.

<sup>59</sup> A. ROSSEL, *Le bon juge*, cit., p. 184.

impegnarsi affinché al soggetto fosse riconosciuta la possibilità di un progressivo e rinnovato inserimento nella comunità, attraverso la correzione delle proprie tendenze antisociali ed il conseguente adeguamento del proprio comportamento alle regole giuridiche.

Ulteriore aspetto degno di nota che emerge dall'attività del "buon giudice" risiede nel tentativo di valorizzazione di quello che potrebbe essere definito il ruolo "anticipatore" della giurisprudenza. Attraverso la petizione di rinnovamento dell'articolo 64 del c.p ed i seguenti interventi parlamentari, egli evidenziò come alla legislazione fosse affidato il compito di positivizzare le novità introdotte per via giurisprudenziale.

Detto in altri termini, era nel contesto dei tribunali che spettava far emergere la regola che appariva più idonea a disciplinare la fattispecie concreta in modo che tale norma potesse essere in seguito positivizzata. Tale forza "istituzionalizzante" della giurisprudenza rappresentava secondo Magnaud un necessario fattore per un adeguato funzionamento della macchina giuridico-statale.

Tuttavia, al di là della presa di posizione assunta con riferimento alla relazione tra certezza del diritto ed equità e al rapporto tra la legge ed il suo interprete, ciò che probabilmente caratterizzò in misura maggiore la figura del giudice Magnaud fu il suo senso etico. Entro i confini della modernità giuridica, l'etica del giurista, teorico o pratico che fosse, non rivestiva un peso di particolare rilevanza. Il centro di gravità del diritto era identificato nella legge ed intorno a quel fulcro si definiva anche il ruolo del giudice.

In una prospettiva di tal genere, l'etica di quest'ultimo non poteva che ridursi alla "qualità" passiva del cieco rispetto del dettato legislativo e della volontà del suo autore. La legge andava sempre ed in ogni caso applicata pur nella sua rigidità; d'altro canto, il giudice non avrebbe dovuto render conto dei contenuti della sua decisione ma semplicemente della sua fedeltà alla norma giuridica stessa.

Attraverso il suo operato il giudice di Château-Thierry volle tuttavia mostrare come la rete di vincoli che avvolge l'interprete, pur restringendo in misura significativa i suoi margini di libertà ermeneutica, non possa obliterarli del tutto. Questi ultimi si configurano non solo come inevitabili ma anche come indispensabili per una buona tenuta della pratica giuridica. Magnaud non si risparmiò nel tentare di evidenziare come l'adattamento equitativo del lessico della legge alle necessità del contesto applicativo non rappresentasse una sorta di compromesso a detrimento della giustizia e a vantaggio delle peculiarità del caso concreto, quanto piuttosto l'irto sentiero da percorrere in vista di una più compiuta realizzazione del giusto.

*Condictio sine qua non* perché tale obiettivo fosse raggiunto era la consapevolezza da parte del giudice degli ambiti di libertà offerti dal diritto e la presa di coscienza dell'esigenza di non spingersi sino ai confini ultimi di tali spazi se non assolutamente indispensabile.

Il magistrato avrebbe dovuto possedere, secondo Magnaud, una duplice consapevolezza: da un lato, quella attinente alla meta cui indirizzare la sua attività ossia l'agire giustamente e dall'altro, quella relativa alle modalità attraverso cui perseguire tale esito, vale a dire la riduzione *de iniquo ad aequum*.

La figura di Magnaud, se assunta quale modello, può essere portata a dimostrazione di come, in realtà, la forza del diritto discenda non solo dal necessario rispetto dell'orizzonte normativo di riferimento ma anche, e forse soprattutto, dalle qualità degli uomini di diritto.

Scriveva il "buon giudice": «[...] Un giudice, non è dunque un uomo tra gli altri uomini? Non ha egli dei nervi, un cuore, un ventre come gli altri? [...] la giustizia sarà sempre ciò che è, vale a dire sprovvista di umanità, fino a che il giudice non vorrà ammettere che egli è fallibile ed imperfetto. Ma andate dunque a persuadere un magistrato che egli è un uomo simile agli altri! Egli si considera, in generale, come una sorta di indovino, un semi-dio infallibile le cui decisioni devono passare allo stato di dogma [...]»<sup>60</sup>.

Tali qualità degli uomini di diritto non andavano dunque identificate, secondo Magnaud, con la tracotanza quanto piuttosto compendiate in un senso di umanità, per molti versi suscettibile di essere attualmente avvicinato a quella mitezza cui fa riferimento Bobbio<sup>61</sup> e a quella collocata da Zagrebelsky<sup>62</sup> al cuore della sua concezione del diritto.

Magnaud prese di petto l'attività del giudice, attribuendo al suo ruolo responsabilità ed oneri ma al contempo tentando di riappropriarsi del senso della propria funzione attraverso la coscienza della necessaria libertà della propria azione intellettuale.

Deluso dalle diffuse semplificazioni e probabilmente alla ricerca della sua vera identità di magistrato, il giudice di Château-Thierry strutturò la sua carriera come una sorta di continuo esame interiore.

Di fronte alla domanda, postagli dal giornalista Huret, sul come si potesse osare giudicare gli altri uomini pur essendo consapevoli delle proprie mancanze personali e della propria debolezza di uomo, Magnaud replicò: «[...] io mi ripeto spesso che l'uomo è fallibile, e, davanti alle accuse, io faccio il mio proprio esame di coscienza.

---

<sup>60</sup> Ibidem, p. 184.

<sup>61</sup> Bobbio distinguendo la mitezza dalla remissività così la definisce: «La mitezza non è né sottovalutazione né sopravvalutazione di sé, perché non è una disposizione verso se stessi ma [...] è sempre un atteggiamento verso gli altri e si giustifica soltanto nell'«essere verso l'altro»» (N. BOBBIO, *Elogio della mitezza*, Linea d'ombra, Milano, 1993, pp. 17-18).

<sup>62</sup> La mitezza, secondo Zagrebelsky, si riferisce ad: «Una pienezza di vita collettiva che esige atteggiamenti moderati (*un'aurea medietas*) ma positivi e costruttivi e che può essere sostenuta con la consapevolezza di chi sa che questo ideale corrisponde ad una visione della vita e a un *ethos* tutt'altro che disprezzabili» (G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Einaudi, Torino, 1992, pp. 12-13).

Giudicare bene gli altri è al di sopra delle forze umane! Bisogna rassegnarsi a non essere giusti qualche volta [...]»<sup>63</sup>.

Al pari di qualsiasi esame interiore condotto con onestà, l'attività giudiziaria del "buon giudice" si tradusse in un vero e proprio impegno morale che per costui si sostanziò nello sforzo di applicare la legge in modo umano tendendo alla giustizia ideale, nel denunciare le imperfezioni sociali e nel reclamare la necessità di riforme.

Ciò che il presidente del tribunale di Château-Thierry, a più riprese, mise in evidenza fu la necessità di un atteggiamento di empatia da parte del giudice nei confronti degli indigenti spinti a delinquere dalle condizioni di vita personali e sociali: « le leggi penali repressive di delitti che non portano pregiudizio a nessuno e sono privi di intenzione dolosa devono specialmente [...] venire interpretate ispirandosi ai più larghi pensieri di umanità e tenendo conto delle realtà della vita, a volte così dure per i diseredati della fortuna»<sup>64</sup>.

Se il magistrato doveva amministrare la giustizia egli non poteva rimanere estraneo alle modulazioni dell'animo umano ed al progressivo sviluppo del paese in cui viveva ed operava; tanto più efficace ed illuminata sarebbe stata la sua giustizia quanto più egli fosse stato in grado di cogliere il sentimento sociale del momento storico che attraversava. Detto in altri termini, è come se il "buon giudice" avesse voluto sostenere che la giustizia consistesse in fondo in una pura questione di sensibilità sociale.

A conclusione delle considerazioni effettuate sulla figura del giudice Magnaud e in relazione alla forte preponderanza del ruolo assunto dalla giurisprudenza nella realtà giuridica contemporanea pare opportuno riportare le parole di Francesco Carnelutti che, a riguardo, suonano di grande attualità: «Torna la necessità di una teoria approfondita del giudizio, la quale insegni che ogni giudizio implica un salto al di là del limite, al quale lo slancio dell'intelletto purtroppo si arresta; fortunatamente lo spirito possiede, oltre l'intelletto, altre forze capaci di superare lo *hyatus*. Se il giudice non dispone di questa ricchezza spirituale, se egli è soltanto un uomo intelligente e colto, se la sua anima è arida, se egli si ritiene, come spesso accade, al di sopra del giudicabile [...], non arriverà mai ad assolvere degnamente il suo compito, che è quello, alla fin dei conti, di conoscere l'altro uomo»<sup>65</sup>.

---

<sup>63</sup> A. ROSSEL, *Le bon juge* cit., p. 184.

<sup>64</sup> IVI., p. 30.

<sup>65</sup> F. CARNELUTTI, *Diritto e processo*, Morano Editore, Napoli, 1958, p. 74.